

COMUNE DI GAETA (Provincia di Latina)

* * * * *

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APERTURA E LA GESTIONE DELLE SALE GIOCHI

* * * * *

(Approvato con deliberazione consiliare n°41 del 27/04/2001)

ARTICOLO 1

- 1. A norma dell'art. 19 punto 8 del D.P.R. 24.07.1977 n°616, l'apertura di nuove sale attrazioni ed il loro esercizio è subordinato al rilascio della licenza da parte del Dirigente. Tale licenza è disciplinata dal T.U.L.P.S approvato con R.D. del 18.06.1931 n°773 e successive modifiche ed integrazioni, nonché del relativo regolamento, ed è rilasciata in base all'art. 86 di tale T.U.L.P.S.
- 2. Per Sala Giochi (o Sala Attrazioni) si intende un esercizio composto da uno o più locali ove siano messi a disposizione dei clienti una gamma di giochi leciti (biliardo, apparecchi automatici o semiautomatici da gioco di vario tipo, compreso Personal Computer o simili collegati ad INTERNET, bowling, ecc.) o altre apparecchiature per intrattenimento, ad esclusione di quelle che possano configurarsi quali forme di spettacolo.

ARTICOLO 2

- 1. Il Dirigente rilascia la licenza per l'apertura di nuove sale di attrazioni o per il trasferimento di quelle esistenti, sentito il parere, obbligatorio ma non vincolante, del Quartiere competente per territorio e del Comando di Polizia Municipale, i quali valuteranno gli aspetti relativi al decoro, all'ordine, alla sicurezza e alla quiete. In caso di motivato parere negativo (parzialmente o in toto), il Dirigente valuterà la sussistenza o meno dei presupposti di regolamento per il diniego alla richiesta.
- 2. Le licenze sono annuali o stagionali.
- 3. Per l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici, elettronici e calciobalilla l'età minima è di 14 anni, fatto salvo il caso in cui i minori siano accompagnati da persona legata ad essi da vincoli di parentela, adozione e affiliazione.
- 4. Per i giochi rimanenti l'età minima è di anni 16, fatto salvo il caso in cui i minori siano accompagnati da persona legata ad essi da vincoli di parentela, adozione e affiliazione.

ARTICOLO 3

- 1. Non potrà essere rilasciata una nuova licenza o l'autorizzazione al trasferimento di una sala attrazioni esistente, qualora l'esercizio si collochi in stretta prossimità di scuole, chiese o altri luoghi di culto, ospedali o simili, e comunque ad una distanza non inferiore a metri lineari 100 da questi luoghi.
- 2. Inoltre non potrà essere rilasciata una nuova licenza o l'autorizzazione al

trasferimento di una sala attrazioni esistente, qualora l'esercizio si collochi ad una distanza inferiore a metri lineari 200 da altra sala attrazioni.

- 3. L'apertura di una nuova sala attrazioni o il trasferimento di una esistente all'interno di nuovi immobili è subordinato alla esistenza di adeguati parcheggi pubblici e privati come previsto del regolamento edilizio del P.R.G. Tale obbligo non sussiste per le sale attrazioni che aprono o si trasferiscono nell'ambito dei Centri Storici con una superficie di 50 mg.
- 4. La superficie occupata dai giochi ed apparecchi di divertimento, per ragioni di ordine ed incolumità pubblica, non potrà superare il 60% della superficie utile del locale (escluso cioè eventuali magazzini, depositi, uffici e servizi).
- 5. La superficie di un eventuale esercizio di somministrazione alimenti e bevande di tipologia «C», così come definito dalla vigente legislazione, posto all'interno della sala giochi, viene conteggiata nel 60% della superficie occupata dai giochi e non può superarne il 25%. In ogni caso non potrà superare i 15 mq. in Centro Storico e i 23 mq. nel restante territorio comunale. Resta fermo che la somministrazione di alimenti e bevande può essere effettuata esclusivamente nei confronti di chi usufruisce a pagamento dell'attività di intrattenimento e svago.

ARTICOLO 4

Per il subingresso nella titolarità dell'esercizio si fa riferimento, per quanto applicabile, alla normativa commerciale vigente.

ARTICOLO 5

- 1. Con ordinanza del Sindaco vengono determinati gli orari di apertura e di chiusura delle sale giochi, anche tenuto conto della collocazione delle stesse in complessi residenziali o meno.
- 2. Con la stessa ordinanza potranno essere stabilite norme per il contenimento dei rumori in determinati periodi della giornata e dell'anno, nonché per l'utilizzazione delle attrezzature all'esterno dei locali, secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di emissioni sonore.

ARTICOLO 6

1. Per il rilascio di una nuova licenza o per il trasferimento dell'esercizio, va presentata

domanda in bollo al Sindaco. Nella domanda l'interessato dovrà, tra gli altri elementi di legge, specificare la natura, l'ubicazione e l'insegna dell'esercizio.

- 2. La domanda dovrà essere sottoscritta dal richiedente a norma di legge.
- 3. Nella domanda dovrà essere dichiarata la sussistenza delle condizioni prescritte dal vigente regolamento (superficie, distanza, ecc.) nonché delle ulteriori condizioni :
- la disponibilità dei locali, dei quali si dovrà fornire una pianta planovolumetrica in scala 1:100 e un estratto di zona 1:2000 del PRG;
- la idoneità dei locali sotto l'aspetto urbanistico-edilizio e della conforme destinazione d'uso;
- l'adeguamento dell'impianto elettrico e delle altre attrezzature alle norme di sicurezza vigenti;
- l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti, secondo quanto previsto dall'art. 8, comma 2 e 6 della legge n°447/95 e dal D.P.C.M. 05.12.1997 («Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici»);
- l'elenco dei diversi tipi di giochi ed attrezzature utilizzate, specificandone il numero ed allegando il relativo regolamento.
- 4. Prima di emettere il provvedimento favorevole all'interessato, il Dirigente acquisisce da quest'ultimo la documentazione relativa a quanto dichiarato, prodotta anche nella forma della certificazione di Tecnico abilitato;
- 5. Qualora il trasferimento sia richiesto per cause di forza maggiore, questo può essere autorizzato anche in deroga alle superficie minima prevista dall'art. 3;
- 6. Si considerano cause di forza maggiore: lo sfratto dichiarato con sentenza divenuta esecutiva per motivi non imputabili al conduttore e l'inagibilità dichiarata dall'Autorità pubblica.

ARTICOLO 7

Fatto salvo che con Ordinanza annuale del Sindaco si disponga altrimenti circa i rinnovi delle autorizzazioni di «polizia», le licenze sono soggette al rinnovo annuale che va effettuato entro il 31 dicembre di ogni anno per l'anno successivo.

ARTICOLO 8

1. L'installazione di apparecchi da gioco è consentita presso pubblici esercizi, previa autorizzazione da richiedersi al Sindaco. Detta installazione è regolata dall'art. 19 punto

- 5 del D.P.R. 24.07.1977, n°616/77, e dall'art. 68 del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 1931 n°773 e successive modifiche e integrazioni, nonché dal relativo regolamento.
- 2. Tuttavia, senza autorizzazione per l'apertura di una sala attrazioni, non si possono installare presso pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, esercizi alberghieri, complessi ricettivi o complementari a carattere turistico sociale alberghi e ostelli per la gioventù, campeggi, case per ferie, spacci di enti collettivi e assistenziali, circoli privati, ecc.) più di 4 (quattro) apparecchi da gioco in totale.
- 3. Sono esclusi dal limite di cui sopra i bigliardi ed il juke box.
- 4. Non sono ammessi ai giochi i minori di anni 16.
- 5. Per l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici, elettronici e calciobalilla l'età minima è di 14 anni, fatto salvo il caso in cui i minori siano accompagnati da persona legata al minore da vincoli di parentela, adozione e affiliazione.

ARTICOLO 9

Le licenze già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento comprese quelle previste dall'art.8, sono confermate. Le domande di rilascio di licenze nuove di trasferimento, in istruttoria e non definite, saranno assoggettate alla procedura stabilita negli artt. 2, 3, 4 del presente regolamento.

ARTICOLO 10

- 1. Le violazioni al presente regolamento sono sanzionate secondo le disposizioni del T.U.L.P.S. approvato con R.D. 18.06.1931 n°773 e successive modifiche e integrazioni, e delle altre vigenti leggi.
- 2. Nel caso di recidiva di violazione dell'ordinanza prevista dall'art. 5 del presente regolamento, dovrà essere disposta la sospensione della licenza e la chiusura dell'esercizio fino a giorni 15 (quindici).

ARTICOLO 11

- 1. E' consentita la rappresentanza, secondo le norme vigenti.
- 2. Il preposto rappresentante dovrà presentare apposita istanza per ottenere specifica autorizzazione, allegando atto da cui risulti il consenso del titolare.

ARTICOLO 12

Con l'entrata in vigore del presente regolamento, è abrogato il punto 7 dell'art.8 del Regolamento comunale delle procedure e delle competenze per l'esercizio delle funzioni di polizia Amministrativa approvato con delibera di Consiglio comunale n°111 del 15/12/1998.